

Istruzione e Formazione Professionale: a che punto siamo dopo il passaggio a nuovo ordinamento?

Riflessioni sulle questioni
e opportunità ancora inesplorate

MAURO FRISANCO¹

Il consolidamento, il rinnovamento e la modernizzazione ordinamentale, che hanno interessato l'intera filiera nel biennio 2010-2012, rappresentano sul piano concreto il punto di appoggio "nazionale" per quel nuovo slancio per l'istruzione e formazione professionale teso al perseguimento, in sintonia con le priorità europee, di fisionomie più "alte" di questo sistema educativo e formativo.

Un sistema che è già chiamato all'aggiornamento dei suoi riferimenti (figure e standard formativi) e che sarà alle prese con questioni rimaste ancora inesplorate, come quella di possibili standard minimi per gli esami di qualifica e di diploma, ma anche con nuove opportunità di ulteriore sviluppo verticale. Il corso annuale che porta all'esame di Stato, dopo l'avvio nella Regione Lombardia, vede una specifica modellizzazione nel Province di Trento e Bolzano, configurandosi come un'esperienza progettuale innovativa, con le sue luci ma anche le sue ombre.

Il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale: a quando l'aggiornamento?

Con l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre

¹ Economista del lavoro, tecnologo dei processi di innovazione del sistema di istruzione e formazione professionale delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

2005, n. 226, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 novembre 2011, il *Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale*² ha trovato la sua definizione a completamento dei primi quadri unitari di riferimento, in termini di figure e relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali, dei percorsi sperimentali triennali adottati attraverso l'Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e l'Accordo Stato-Regioni del 5 febbraio 2009 che rappresentano, di fatto, le prime due tappe del percorso costruttivo dell'attuale Repertorio nazionale³. Per completezza dell'evoluzione del quadro di riferimento è necessario fare riferimento anche all'Accordo Stato-Regioni siglato in sede di Conferenza il 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio 2011, che vede l'inserimento di una nuova figura (Operatore del mare e delle acque interne) e la ridefinizione della figura dell'Operatore del benessere, nello specifico dell'indirizzo "Estetica", con abilità e conoscenze estese anche ai trattamenti estetici eseguiti sulla superficie del corpo umano. Allo stato, il Repertorio conta 22 figure di operatore e 21 figure di tecnico e può essere oggetto di manutenzione.

Il Decreto dell'11 novembre 2011 prevede, infatti, che il Repertorio nazionale, le figure nazionali di riferimento che lo costituiscono ed i relativi standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali specifiche sono aggiornati periodicamente con cadenza triennale, con riferimento agli esiti del monitoraggio e delle valutazioni di sistema, nonché agli sviluppi della ricerca scientifica, alle innovazioni tecnologiche e alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.

La manutenzione del Repertorio nazionale prevede le seguenti operazioni:

- l'aggiornamento delle figure e/o dei relativi indirizzi e delle relative competenze tecnico-professionali;

² Il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale è l'insieme di figure di differente livello – di riferimento delle qualifiche e dei diplomi professionali – relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio. Per *figura* nazionale di riferimento si intende uno standard minimo formativo, assunto a livello di sistema Paese, consistente in un insieme organico di competenze tecnico-professionali specifiche, declinate in rapporto ai processi di lavoro e alle connesse attività, che caratterizzano il contenuto professionale della figura stessa. Le figure nazionali di riferimento possono declinarsi in *indirizzi* che costituiscono specifici orientamenti formativi volti ad una più puntuale caratterizzazione della figura per prodotto/servizio/ambito/lavorazione. Figure e indirizzi possono ulteriormente declinarsi, a livello regionale, in *profili* che rappresentano una declinazione dello standard formativo nazionale rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro. Gli standard minimi formativi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale hanno come oggetto di riferimento fondamentale la *competenza*.

³ Per cogliere, nello specifico, la valenza e la significatività dei principali elementi che hanno connotato il percorso costruttivo del Repertorio tra il 2006 e il 2010 si veda FRISANCO M., *Il Repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali*, Rassegna CNOS n. 2, 2010.

- l'individuazione e la descrizione di nuove figure nazionali di riferimento delle qualifiche e dei diplomi di Istruzione e Formazione Professionale.

Per entrambe le operazioni di manutenzione del Repertorio nazionale si prevedono le seguenti fasi procedurali:

- proposta di aggiornamento di figura/indirizzo o di nuova figura nazionale di riferimento a cura della IX Commissione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, al Tavolo Tecnico Interistituzionale, composto dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Coordinamento Tecnico della IX Commissione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, in base alle indicazioni descrittivo-costruttive e secondo il format previsto per la definizione di figure e indirizzi, a cadenza triennale, entro il mese di settembre, per l'anno scolastico e formativo seguente;
- istruttoria a cura del Tavolo Tecnico Interistituzionale sulla base di:
 - verifica della completezza e conformità dei supporti documentali in base alle indicazioni descrittivo-costruttive, al format previsto per la definizione di figure e indirizzi, comprensivi delle eventuali tabelle di corrispondenza tra le nuove denominazioni delle figure/indirizzi e le precedenti denominazioni;
 - verifica di coerenza con il riferimento unitario al profilo educativo, culturale e professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
 - valutazione analitica e complessiva delle proposte di manutenzione e sviluppo in riferimento a:
 - aderenza delle proposte alle innovazioni dei processi di lavoro e/o alle esigenze del sistema socio-economico territoriale e/o settoriale;
 - comprovata sostenibilità/occupabilità riferita al target di utenza;
 - ricorsività e/o evidenza del carattere sovraregionale delle proposte, in una logica di "banda larga" delle figure del Repertorio nazionale;
 - coerenza delle proposte con il quadro complessivo dell'offerta tecnica e professionale secondaria e superiore di Istruzione e Formazione Professionale e con i differenti livelli del Quadro Europeo delle "Qualificazioni" tenendo conto di quanto previsto dall'Intesa del 16 dicembre 2010;
- convocazione, entro il mese di novembre, di una Conferenza dei servizi a livello nazionale alla quale partecipano, oltre le amministrazioni componenti del Tavolo Tecnico Interistituzionale, le altre amministrazioni interessate e le parti sociali per il parere sulle proposte di aggiornamento;
- approvazione dell'aggiornamento del Repertorio nazionale e dei relativi standard minimi formativi mediante Accordo in sede di Conferenza Stato-

Regioni, recepito con Decreto adottato di concerto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rispetto alla previsione normativa di "tempi" e di "articolazione del processo" di manutenzione, attualmente, l'aggiornamento non è ancora iniziato. Per memoria, è bene tenere presente che nel maggio 2011 le Regioni e le Province Autonome hanno effettuato una ricognizione interna per raccogliere proposte di aggiornamento di figura/indirizzo o di nuove figure eleggibili a carattere nazionale. Ciò è avvenuto sulla sollecitazione di Regioni che, coerentemente alla disposizione normativa ed al percorso costruttivo del Repertorio, hanno indicato l'Accordo del febbraio 2009 come l'atto ed il riferimento temporale dal quale far decorrere il calcolo dei tre anni per la legittimazione dell'aggiornamento. A partire dal febbraio 2012 l'avvio della manutenzione sarebbe già stato possibile e la prima, ed unica⁴, segnalazione di esigenze di aggiornamento da parte delle Regioni è avvenuta nel maggio 2011. Di fatto, però, nulla si è poi concretamente avviato. Tra le possibili ragioni, soprattutto il complicato percorso di lavoro interistituzionale che ha coinvolto tutti, Stato, Regioni e Province Autonome, Parti sociali su molti e più urgenti fronti di lavoro, come la revisione del sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) oppure, soprattutto, la messa a punto della cornice normativa e dell'impianto metodologico per la nascita del sistema nazionale di certificazione delle competenze⁵. Il mese di settembre si sta per chiudere e, di conseguenza, secondo quanto previsto dalla procedura di manutenzione, nell'autunno 2013 si potrà avviare il percorso di lavoro per l'aggiornamento del Repertorio solo sulle proposte già pervenute nel periodo maggio 2011 - settembre 2013. Queste istanze potranno poi eventualmente tradursi in nuovi standard di riferimento per l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale attivabile dal settembre 2014.

La buona notizia è che la manutenzione del Repertorio IeFP è stata di recente messa nuovamente all'ordine del giorno del Coordinamento delle Regioni e che, entro la fine del 2013, la procedura sarà concretamente avviata. Da segnalare, tuttavia, che, contrariamente a quanto previsto dalla norma, la manutenzione sarà inevitabilmente effettuata in assenza di un quadro di riferimento

⁴ Dopo la rilevazione del maggio 2011 non sono state promosse successive ricognizioni su base regionale.

⁵ Percorso di lavoro che ha portato: all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012, riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2011; al Decreto legislativo n. 13 del gennaio 2013 riguardante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze".

comprensivo anche degli esiti del monitoraggio e delle valutazioni di sistema. Manca, infatti, a livello nazionale una fotografia di ciò che è successo nei vari contesti territoriali a seguito del recepimento del decreto legislativo del novembre 2011, nello specifico sugli esiti in termini di efficacia, spendibilità, coerenza degli standard nazionali, sulle scelte di declinazione degli stessi in profili regionali, sulla loro tenuta in termini di risposta all'evoluzione dei fabbisogni espressi dai contesti lavorativi, di spendibilità e di effettiva formabilità.

In sintesi, gli aspetti focali e gli auspicabili punti di attenzione⁶ in questa prima fase di manutenzione del repertorio nazionale che si sta per aprire possono essere così riassunti:

1. rilettura delle figure, per quanto riguarda:

- i processi di lavoro, le aree di attività e le attività, anche alla luce dell'individuazione ed elaborazione dei riferimenti per la standardizzazione e la correlabilità delle qualificazioni che confluiranno nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (art. 8, D.lgs n.13 del 2013). Da questo punto di vista, sarà necessario verificare la presenza di ancoraggi sufficientemente in linea con quanto progressivamente emergerà dal piano di lavoro sugli standard professionali;
- le referenziazioni alla NUP e all'ATECO ISTAT, che nella fase costruttiva erano state individuate in assenza di una metodologia fine, come quella che attualmente si è adottata per l'impianto metodologico che produrrà a livello nazionale gli standard professionali⁷, in grado di avvalersi sia delle attività "normalizzate" della NUP sia della possibile articolazione dei processi di lavoro attraverso l'ATECO;
- l'eventuale impianto degli indirizzi, soprattutto nell'ottica di ricondurre eventuali proposte di manutenzione più agli indirizzi che a nuove figure nazionali. È opportuno che il numero di figure presenti nel repertorio nazionale rimanga comunque contenuto anche in prospettiva, tenendo sempre presente la logica di "banda larga"⁸ che ha guidato l'individuazione e l'elaborazione delle attuali 43 figure;

⁶ Va altresì prevista la rimozione di alcuni refusi che sono stati successivamente rinvenuti nelle competenze, abilità minime e conoscenze essenziali connotative le figure professionali in repertorio.

⁷ Si tratta della metodologia scelta per la correlabilità nazionale delle diverse qualificazioni professionali nella prospettiva del Repertorio di cui all'art. 8 del Dlgs n. 13 del gennaio 2013 sul sistema nazionale di certificazione delle competenze.

⁸ La figura a "banda larga" rappresenta standard formativi validi e spendibili in molteplici e diversi contesti professionali e lavorativi, corrispondenti ad un insieme compiuto e riconoscibile di competenze.

- i costrutti delle competenze, delle abilità minime e delle conoscenze essenziali al fine di intervenire, eventualmente, su quei descrittivi che, alla luce delle esperienze nei vari sistemi regionali, sono risultati maggiormente problematici nella loro applicazione progettuale, didattica e valutativa;
- 2. adozione di un approccio di lavoro guidato, soprattutto, da una logica di revisione e manutenzione, in grado di limitare gli impatti sugli ordinamenti regionali elaborati ed avviati in coerenza al nuovo sistema nazionale di Istruzione e Formazione Professionale. Nella maggioranza dei territori sono avvenute revisioni, anche profonde, di impianti, articolazioni e contenuti dei piani ordinamentali che necessitano di una certa stabilità temporale, sia per assicurare organicità alla progressiva introduzione del “nuovo”, sia per disporre di “punti fermi” per la progettazione didattica da parte dei docenti, sia per avere un quadro di riferimento adeguato per le azioni di monitoraggio e valutazione delle revisioni sul piano locale e/o nazionale.

Esami di qualifica professionale: verso la definizione di standard minimi?

La questione è recentemente approdata al tavolo delle Regioni su sollecitazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, data l’assenza di una specifica normativa per lo svolgimento degli esami da parte degli Istituti Professionali impegnati nell’erogazione dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà integrativa. Di per sé la questione è di competenza esclusiva delle Regioni, chiamate a vigilare sul *focus* della questione: l’assicurazione, da parte degli Istituti Professionali, dello svolgimento di esami di qualifica, ma anche di diploma professionale, strutturati e articolati coerentemente all’identità del sistema di Istruzione e Formazione Professionale. La problematicità del tema emerge in tutta la sua evidenza osservando le pratiche messe in campo dagli Istituti Professionali. Nello specifico, riguardo:

- all’abbinamento e rapporto tra “promozione al quarto anno e conseguimento della qualifica professionale”;
- alla pressoché assenza di prove professionalizzanti di ordine pratico, funzionali alla valutazione del raggiungimento delle competenze connotative la figura di riferimento della qualifica;
- alla prevalenza di accertamenti di tipo scolastico (produzione di elaborati, test multidisciplinari, colloqui) centrati solo sulla dimensione culturale e con le “conoscenze” quale oggetto prevalente di valutazione.

La definizione di un “quadro di riferimento” per l’esame di qualifica/diploma sembra, dunque, opportuna e necessaria in riferimento a questa specifica

fattispecie di offerta formativa. Tuttavia, è difficile immaginare che possano convivere in prospettiva:

- un quadro di standard minimi per l'offerta in regime di sussidiarietà integrativa;
- una pluralità di modelli, impianti e configurazioni gestionali e attuativi dell'esame di qualifica, secondo le diverse fisionomie che i sistemi regionali hanno adottato nel tempo.

Guardando al panorama regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, emergono in effetti una pluralità di "modelli"⁹, la cui configurazione risente in modo significativo del *background* politico-istituzionale rispetto a questo sistema. Da una mappatura, anche grezza, dei dispositivi regionali emergono profili d'esame anche molto differenti. Tra gli elementi di maggiore eterogeneità:

- l'assenza e/o presenza, nelle commissioni d'esame, di esperti provenienti dal mondo del lavoro, il loro ruolo (attivo/passivo) nella elaborazione e presidio delle prove oppure nella determinazione dei giudizi;
- l'assenza e/o presenza di un Presidente esterno, garante della correttezza e trasparenza delle operazioni;
- l'assenza e/o presenza di prove d'esame che integrano, in coerenza all'identità del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, le dimensioni culturale e tecnico-professionale;
- lo sbilanciamento, in termini di tipologia e oggetto delle prove ma anche di calcolo del punteggio finale, sulla dimensione culturale a scapito di quella professionale;
- configurazione di prove tecnico-pratiche che di fatto poi sono basate su test teorici;
- valorizzazione significativa ai fini del punteggio finale di qualifica, oppure nulla, degli esiti raggiunti dal candidato al termine del percorso formativo;
- determinazione del punteggio di qualifica solo in base agli esiti della prestazione in sede d'esame;
- ammissione all'esame a prescindere dal raggiungimento del livello minimo richiesto per tutte le competenze espresse dagli obiettivi specifici di apprendimento.

Ne consegue, nella prospettiva di una eventuale condivisione di "un quadro di riferimento" per l'esame di qualifica, ma anche di diploma professionale, che

⁹ Si vedano a proposito anche i contributi pubblicati sul tema da Rassegna CNOS. FRISANCO M. - SALATIN A., *L'esame di qualifica e di diploma professionale nel sistema di Istruzione e formazione professionale trentino*, Rassegna CNOS n. 2, 2013. FRANCHINI R., *L'esame di qualifica e di diploma nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale ligure*, Rassegna CNOS n. 2, 2012. GOTTI E., *L'esame di qualifica e di diploma professionale nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale lombardo*, Rassegna CNOS n. 3, 2012.

gli elementi condivisi vengano individuati, definiti e concordati come riferimento minimo per tutte le tipologie di offerta formativa, a prescindere dalle modalità e regimi di erogazione. Dunque, non solo nel caso della sussidiarietà integrativa.

Identificare un “minimo comune”, nel quale tutti i sistemi regionali possano ritrovarsi, salvaguardando comprensibili e opportune fisionomie locali¹⁰ non è un percorso di lavoro facile e probabilmente più complesso di quello che ha portato alla definizione delle figure nazionali e degli standard formativi minimi. Sarà opportuno privilegiare sul piano tecnico, al fine di una maggiore probabilità di successo, un approccio orientato esclusivamente all’individuazione ed alla condivisione degli aspetti di ordine qualitativo imprescindibili, fondanti l’impianto d’esame. Un dispositivo condiviso¹¹ che, almeno nella fase di prima attuazione, dovrebbe assumere il carattere di “linea guida” per l’avvio di un percorso di progressiva messa a regime, anche alla luce di opportune azioni di monitoraggio sul piano attuativo regionale. Tra questi elementi imprescindibili e fondanti, potrebbero trovare spazio:

- l’assunzione di una fisionomia dell’esame finale in grado di assicurare il pieno rispetto della natura e delle finalità dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, con attenzione a tutte le dimensioni del profilo in uscita (educativa, culturale e professionale);
- la previsione di prove tecnico-pratiche idonee, per oggetti, articolazione, strumenti di osservazione ed inferenza, tempi, modalità di valutazione del raggiungimento delle competenze *core* connotative la figura di riferimento del titolo in uscita, superando logiche di accertamento basate sugli ambiti disciplinari;
- la valorizzazione ed il riferimento, in sede di individuazione dei contenuti delle prove, anche agli elementi (attività essenziali ed output delle stesse) a supporto della correlabilità dei profili professionali che confluiranno progressivamente nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione, di formazione e delle qualificazioni professionali (D.lgs n. 13, gennaio 2013, art. 8);
- l’integrazione degli accertamenti in merito al raggiungimento degli standard di base nelle prove tecnico-pratiche;
- l’assegnazione, nel caso di prove distinte per tipologia di standard di riferimento (base/professionale), di un peso preponderante alla prova tecnico-pratica nel calcolo del punteggio finale;

¹⁰ L’identità dell’Istruzione e Formazione Professionale si gioca soprattutto nell’allineamento dei vari dispositivi del sistema alle peculiarità del territorio di riferimento, con le sue specifiche caratterizzazioni in termini di bisogni e istanze.

¹¹ Ad esempio, attraverso uno specifico Accordo tra Regioni e PA.

- la costituzione di commissioni d'esame con presenza di un Presidente esterno, garante della trasparenza e del pieno rispetto delle procedure, nonché di esperti di settore coinvolti, assieme ai docenti dell'istituzione formativa, nelle attività di valutazione e determinazione del giudizio finale.

Su questa prospettiva sono tuttavia necessari ulteriori approfondimenti delle varie questioni e implicazioni.

La prospettiva dell'esame di Stato: riferimenti normativi, assetti, luci e ombre

La Legge n. 53 del 28 marzo 2003 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di Istruzione e Formazione Professionale" prevede all'art. 2, comma 1, lett. h) che *"...i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza"*.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" introduce per le Province Autonome di Trento e Bolzano la possibilità di attivare il corso annuale per l'accesso all'esame di Stato. Nello specifico, l'art. 6 al comma 5 prevede che *"le Province autonome di Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei corsi di cui sopra in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell'istruzione e formazione professionale"*.

Nella seduta della Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 è stata raggiunta *l'Intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, riguardante le linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40*. In particolare, le linee-guida disciplinano le modalità per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli istituti professionali, in regime di sussidiarietà. Al Capo III delle suddette linee guida si fa riferimento al corso annuale per l'accesso all'esame di Stato. Nello specifico, si precisa che:

- i raccordi oggetto dell'Intesa sono finalizzati anche a creare le condizioni in base alle quali i giovani in possesso di diploma professionale di tecnico possano sostenere l'esame di Stato utile ai fini dell'accesso all'Università, all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, e agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di apposito corso annuale;
- nelle more della piena attuazione della disposizione legislativa del Decreto legislativo n. 226 del 2005 e con riferimento alla normativa vigente in materia di esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione professionale, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, possono definire, nell'ambito degli accordi territoriali, forme di collaborazione tra Istituti professionali ed Istituzioni formative, finalizzate alla realizzazione dei corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- nell'ambito degli accordi territoriali, sono definiti gli standard formativi e di erogazione del corso annuale, le modalità attuative, le Istituzioni che erogano l'offerta, i criteri per la determinazione dei crediti scolastici e formativi, nel rispetto delle norme contenute nell'ordinanza ministeriale concernente le istruzioni e le modalità organizzative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione secondaria di II grado.

Trascorsi tre anni dalla prima previsione normativa, la situazione è la seguente:

- la Regione Lombardia con Decreto regionale n. 10962 del 28 ottobre 2010 approva l'Avviso pubblico per la presentazione dell'offerta formativa per la realizzazione di corsi annuali di Istruzione e Formazione Professionale per l'accesso all'esame di Stato;
- le Province Autonome di Trento e Bolzano, stipulano il 7 febbraio 2013 l'Intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che defi-

nisce i criteri generali per la realizzazione dei corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato.

Lo stato dell'arte di questa nuova esperienza nella Regione Lombardia è noto da tempo, mentre ciò che sta nascendo nelle Province di Trento e Bolzano merita qui qualche attenzione in più. Differente è, infatti, è la fisionomia generale del dispositivo.

Vediamo in sintesi il modello lombardo. In Lombardia¹² gli studenti frequentano uno specifico corso nell'ambito delle Istituzioni formative accreditate, di cui all'Albo regionale, che hanno concluso un corso di Istruzione e Formazione Professionale di IV annualità, limitatamente agli indirizzi che trovano corrispondenza in specifico esame di Stato di istruzione professionale. Le Istituzioni formative devono: stipulare uno specifico accordo con Istituto/i professionale di Stato della Regione Lombardia; esplicitare i criteri di selezione degli allievi, con particolare riferimento ai risultati raggiunti in esito ai percorsi di IV annualità, sia nelle competenze di base che tecnico professionali. Possono accedere al corso annuale per l'esame di Stato esclusivamente coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico a seguito di frequenza, nei due anni formativi precedenti, del IV anno del sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia, con limitazione agli indirizzi che trovano corrispondenza allo specifico esame di Stato di istruzione professionale. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 15 comma 6 del Decreto legislativo n. 226 del 2005, l'esame conclusivo del corso annuale segue le disposizioni normative vigenti e la specifica regolamentazione statale in materia. Ai fini dell'esame di Stato gli studenti del corso annuale ammessi all'esame vengono assegnati alle classi dell'Istituto professionale. Nella Commissione d'esame sono presenti i formatori del corso annuale.

In Trentino e in Alto Adige la fisionomia è diversa, in primo luogo perché i frequentanti il corso annuale vengono ammessi a un esame di Stato specifico per l'Istruzione e Formazione Professionale e non sono assegnati a classi dell'Istruzione Professionale¹³. Lo spirito dell'Intesa tra le due Province Autonome e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è quello di non disperdere, anche in riferimento a questa ulteriore opportunità per gli studenti del sistema, i tanti elementi che profilano il carattere identitario dell'Istruzione e Formazione Professionale. Vediamo in dettaglio cosa prevede l'Intesa del 7 febbraio 2013 ed il modello tracciato dai documenti elaborati dalla specifica commissione di lavoro.

¹² Decreto dirigente struttura 17 luglio 2013 - n. 6801: Approvazione dell'avviso per la fruizione dell'offerta formativa per la realizzazione di corsi annuali di istruzione e formazione professionale per l'accesso all'esame di Stato - Annualità 2013-2014.

¹³ Ricordiamo che le recenti riforme del secondo ciclo di istruzione e formazione attuate in Trentino e in Alto Adige, per quanto riguarda l'istruzione in lingua tedesca, hanno comportato la chiusura dell'Istruzione professionale statale.

1. STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO ANNUALE

Caratteristiche e obiettivi generali del corso annuale

Il corso annuale, che si conclude con l'esame di Stato, favorisce ulteriormente, attraverso l'elaborazione e la riflessione critica del sapere, del fare e dell'agire impiegate in maniera organizzata e sistematica:

- *la crescita educativa, culturale e professionale dello studente;*
- *lo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio e di interazione con la realtà nelle sue diverse dimensioni;*
- *l'esercizio della responsabilità personale, sociale e professionale.*

Nello specifico coloro che portano a termine il corso annuale sono posti nella condizione, rispetto agli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di tecnico a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di disporre di:

- *una maggiore padronanza degli strumenti culturali e metodologici che consentono di porsi criticamente di fronte alla realtà, di affrontare compiti o problemi di maggiore complessità, di interpretare la società e la cultura contemporanea;*
- *un patrimonio lessicale ed espressivo, anche in lingua straniera, più ampio e sicuro;*
- *una maggiore padronanza delle forme moderne della comunicazione e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi;*
- *una più elevata capacità di utilizzo degli strumenti culturali – anche matematici – necessari per la comprensione dei processi socio-economici;*
- *una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l'interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri;*
- *una maggiore disposizione all'assunzione nella vita quotidiana e professionale di comportamenti volti ad assicurare il benessere e la sicurezza personale e sociale;*
- *una più consolidata capacità di avvalersi consapevolmente e criticamente delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.*

Settori di riferimento

L'offerta dei corsi è articolata nei seguenti settori:

- *Agricoltura e ambiente;*
- *Industria e artigianato;*
- *Servizi amministrativi, commerciali, turistico-alberghieri e alla persona;*
- *Servizi socio-sanitari.*

Aree di apprendimento

Il curriculum, in coerenza con il percorso seguito dallo studente (nello specifico con la tipologia di articolazione dei risultati di apprendimento nel biennio – Obbligo di istruzione, D.M. n. 139/2007 – e nel terzo/quarto anno – Standard delle competenze di base, Accordo Stato-Regioni 27 luglio 2011) e con l'impianto delle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, è strutturato nelle seguenti aree di apprendimento:

- area linguistica;
- area matematica, scientifica e tecnologica;
- area storico-socio-economica;
- area tecnico-professionale.

Risultati di apprendimento

I risultati di apprendimento sono descritti e declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze nel rispetto della fisionomia dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Nello specifico:

- *le competenze delle aree di apprendimento linguistica, matematica, scientifica e tecnologica, storico-socio-economica, vengono individuate da un lato, in rapporto di continuità e sviluppo con gli standard minimi nazionali delle competenze di base del quarto anno di diploma professionale e, dall'altro, tenendo conto delle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006;*
- *le competenze dell'area tecnico-professionale si innestano sui risultati di apprendimento specifici del quarto anno nei termini di sviluppo/approfondimento/consolidamento di conoscenze e abilità connotative della figura di tecnico professionale. Ciò riguarda in particolare la promozione e lo sviluppo della riflessione critica, della scelta, del controllo di senso e di valore, dell'intenzionalità, del monitoraggio e del controllo strumentale dell'azione professionale.*

L'impianto per Aree di apprendimento e la fisionomia generale dei risultati di apprendimento favoriscono l'adozione dell'interdisciplinarietà come metodologia che favorisce l'approccio sistemico e/o di processo a situazioni e problemi concreti della realtà di vita e professionale.

L'apprendimento, più in generale, è finalizzato a un meta-obiettivo, identificato e definito in coerenza alle competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, nello specifico: l'imparare a imparare (quinta competenza chiave per l'apprendimento permanente del quadro europeo). In particolare, nella prospettiva di affrontare con successo percorsi di studio terziari (accademici e non), connotati da modelli di apprendimento diversi da quelli conosciuti dai discenti nell'esperienza di Istruzione e Formazione Professionale, le pratiche educative/formative messe in atto nel curriculum mirano, come finalità fondamentale, a sviluppare la capacità di dirigere se stessi nello studio, nel proprio apprendimento culturale e professionale. Questo nella prospettiva di promuovere conoscenze, abilità e atteggiamenti a supporto:

- *dell'organizzazione del proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni;*
- *della consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni;*
- *della ricerca, della identificazione e lettura delle opportunità disponibili in termini di ulteriori occasioni di apprendimento, anche in chiave orientativa.*

Lo sviluppo/approfondimento/consolidamento tecnico-professionale è organizzato secondo un modello a formula mista (blended) che può prevedere:

- *la presenza di "laboratori" orientati a risolvere problemi attraverso l'uso di metodologie come il problem based learning;*

- *l’elaborazione di specifici project-work interdisciplinari, supportati anche da attività sul campo presso imprese/organizzazioni di riferimento, con risultati di apprendimento fortemente raccordati e funzionali al profilo generale del curriculum dei corsi;*
- *azioni individuali di “guida all’apprendimento” con accompagnamento e supporto da parte di tutor.*

Laboratori e project-work sono promossi in coerenza con il percorso formativo seguito dallo studente nel quarto anno e rappresentano i “luoghi/modalità” che assicurano una declinazione per indirizzo formativo (ad esempio, edile, elettrico/elettronico, ristorazione, amministrazione, commercio, servizi alla persona, ecc.) dei settori che articolano l’offerta dei corsi.

Possono essere promossi curricula personalizzati sulla base della valorizzazione degli apprendimenti comunque acquisiti dai partecipanti che costituiscono credito formativo.

Dimensionamento e articolazione oraria

- *Il monte ore complessivo minimo per gli studenti è di almeno 990 ore;*
- *la quota percentuale oraria complessiva dedicata allo sviluppo delle competenze delle aree di apprendimento, linguistica, matematica, scientifica e tecnologica, storico-socio-economica, non deve essere inferiore al 70% del monte ore complessivo;*
- *all’area di apprendimento tecnico-professionale deve essere dedicata una quota oraria non inferiore al 20% del monte ore complessivo;*
- *nell’ambito dei piani di studio provinciali sono anche definite le modalità di utilizzo del restante 10% del monte ore complessivo in riferimento alle aree di apprendimento.*

Accesso al corso

L’accesso al corso da parte dello studente in possesso del diploma professionale quadriennale di tecnico a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, avviene attraverso:

- *un colloquio finalizzato a individuare le motivazioni, le disponibilità e il livello di consapevolezza rispetto alle attività previste dal percorso formativo;*
- *l’accertamento, secondo modalità definite dalla struttura provinciale competente, della presenza dei pre-requisiti necessari al successo formativo.*

2. STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO ANNUALE

Struttura generale

L’esame di Stato conclusivo dell’apposito corso annuale nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale si raccorda per forma e tipologia con la normativa vigente in materia di esami di Stato degli Istituti professionali e si configura in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel triennio di qualifica professionale, nel quarto anno di diploma professionale e nel corso annuale. L’esame di Stato è finalizzato all’accertamento:

- dei risultati di apprendimento – conoscenze, abilità e competenze – acquisiti
- nel corso annuale in relazione agli obiettivi generali ed a quelli specifici
- propri di ciascun settore del corso annuale, nonché ai profili di competenza
- linguistica, matematico-scientifica e tecnologica, storico-socio-economica;
- della capacità del candidato di riflessione critica e costruttiva sul proprio
- processo di apprendimento.

Documento del consiglio di classe per la commissione d'esame

Il consiglio di classe elabora entro il 15 maggio per la commissione d'esame un documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nel corso annuale facendo in particolare riferimento ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del corso annuale nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità.

Ammissione all'esame di Stato

Il consiglio di classe decide in merito all'ammissione degli studenti all'esame di Stato e attribuisce agli stessi il credito scolastico tenendo conto in particolare dei risultati dell'esame di qualifica professionale, dei risultati dell'esame di diploma professionale e dei risultati di apprendimento del corso annuale, risultati che devono essere non inferiori a sei decimi per ogni singola area di apprendimento e per il comportamento.

Articolazione dell'esame di Stato

L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima e la seconda prova sono annualmente determinate dal Ministero dell'istruzione università e ricerca su proposta rispettivamente della Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano nel rispetto dei seguenti criteri:

- *la prima prova scritta è la medesima rispetto a quella definita come prima prova degli esami di Stato conclusivi dei percorsi del secondo ciclo dell'istruzione, rispettivamente nella Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano;*
- *la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso dei risultati di apprendimento specifici e caratterizzanti i piani di studio del corso annuale in riferimento a una delle aree di apprendimento che non sono state oggetto della prima prova. Le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle aree di apprendimento coinvolte. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.*

La terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni formative, ha carattere pluridisciplinare ed è preparata dalla commissione d'esame in correlazione al piano di studio del corso annuale e nel rispetto dei seguenti principi:

- *accertare la capacità del candidato di utilizzare ed integrare abilità, conoscenze e competenze matematiche, scientifiche, tecnologiche e tecnico professionali, relative ai profili delle specifiche aree di apprendimento, nonché la competenza linguistica in riferimento a una lingua straniera, per la Provincia Autonoma di Trento, alla seconda lingua, per la Provincia Autonoma di Bolzano. Nelle scuole delle località ladine della*

- Provincia Autonoma di Bolzano si accerta la competenza linguistica in riferimento alla lingua paritaria che non è stata oggetto della prima prova;*
- *strutturare la prova in due parti distinte e consecutive: una parte dedicata all'accertamento delle competenze matematiche, scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali e una parte dedicata all'accertamento della competenza linguistica in riferimento a una lingua straniera, per la Provincia Autonoma di Trento, alla seconda lingua, per la Provincia Autonoma di Bolzano. Nelle scuole delle località ladine della Provincia Autonoma di Bolzano si accerta la competenza linguistica in riferimento alla lingua paritaria che non è stata oggetto della prima prova;*
 - *prevedere, per l'accertamento delle competenze matematiche, scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali, una produzione scritta, grafica o laboratoriale svolta attraverso le seguenti modalità, adottate cumulativamente o alternativamente:*
 - *problemi a soluzione rapida, in relazione al settore e alle esercitazioni effettuate dal candidato nelle aree di apprendimento caratterizzanti il piano di studio del corso annuale;*
 - *analisi di casi pratici e professionali, in relazione al settore, che valorizzano l'apporto integrato delle diverse aree di apprendimento caratterizzanti il piano di studio del corso annuale;*
 - *trattazione sintetica di argomenti significativi;*
 - *quesiti a risposta singola o multipla.*
 - *Prevedere, per l'accertamento delle competenze linguistiche, una breve esposizione di un argomento tra quelli proposti dalla commissione, attinente all'ambito tecnico-professionale del settore di appartenenza, accompagnata da una contestuale verifica della capacità di padroneggiare la lingua straniera, per la Provincia Autonoma di Trento, la seconda lingua, per la Provincia Autonoma di Bolzano. Nelle scuole delle località ladine della Provincia Autonoma di Bolzano si accerta la competenza linguistica in riferimento alla lingua paritaria che non è stata oggetto della prima prova.*

Il colloquio prevede la presentazione da parte del candidato, eventualmente anche in forma multimediale, del progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato durante il corso annuale, nonché un confronto, discussione e riflessione sugli elaborati relativi alle prove scritte e su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti al piano di studio del corso annuale. Il colloquio è finalizzato in particolare all'accertamento:

- *dei risultati del progetto di lavoro (project-work) rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale;*
- *della capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell'elaborazione del progetto;*
- *della capacità di argomentare e discutere gli elaborati relativi alle prove scritte;*
- *della padronanza degli argomenti di interesse multidisciplinare previsti dal piano di studio del corso annuale.*

Commissioni d'esame

La Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano nominano rispettivamente i presidenti e i membri delle commissioni d'esame secondo le modalità previste dalle specifiche norme di attuazione dello Statuto in materia di esami di Stato e nel rispetto dei seguenti criteri:

- le commissioni di esame sono costituite:
 - da un presidente esterno, individuato tra i dirigenti delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale del secondo ciclo o tra docenti in ruolo da almeno dieci anni e in servizio nelle medesime istituzioni;
 - da non più di sei componenti, dei quali tre interni all'istituzione formativa sede del corso annuale e tre esterni, individuati tra docenti dei percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale e/o dei percorsi dell'istruzione;
- i commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, tra i docenti che insegnano nella classe in aree di apprendimento o materie non affidate ai commissari esterni.

Titolo finale

Al superamento dell'esame si consegue il diploma di istruzione professionale indicante lo specifico settore e indirizzo come qui di seguito specificato:

Settori del corso annuale	Diploma di istruzione	
	Settore	Indirizzo
<i>Agricoltura e ambiente</i>	<i>Servizi</i>	<i>Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale</i>
<i>Industria e artigianato</i>	<i>Industria e artigianato</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Manutenzione e assistenza tecnica</i> - <i>Produzioni industriali e artigianali</i>
<i>Servizi amministrativi, commerciali, turistico-alberghieri e alla persona</i>	<i>Servizi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera</i> - <i>Servizi commerciali</i>
<i>Servizi socio-sanitari</i>	<i>Servizi</i>	<i>Servizi socio-sanitari</i>

Dopo aver dato evidenza all'impianto ed al modello generale del corso annuale adottato dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono necessarie alcune riflessioni sulle opportunità ma anche, e soprattutto, sui possibili rischi del prolungamento, anche se in discontinuità, dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Le opportunità, offerte dal corso annuale, per lo studente che ha intrapreso il percorso di Istruzione e Formazione Professionale sono connesse alla possibilità di:

- accedere agli studi universitari;
- accedere all'istruzione tecnica superiore (ITS);
- disporre di una maggiore padronanza della competenza linguistica, della competenza matematica, della competenza scientifico-tecnologica, della competenza storico-sociale e civica.

È bene tenere conto che il corso annuale non offre l'opportunità di un'ulteriore crescita dal punto di vista delle competenze tecnico-professionali e che la

qualificazione professionale, spendibile nel mercato del lavoro, rimane quella di Tecnico associata al diploma conseguito al termine del quarto anno.

Veniamo ai rischi per i sistemi di Istruzione e Formazione Professionale coinvolti in questa esperienza e che devono trovare opportune forme di prevenzione, attraverso una modellizzazione adeguata rispetto ai vari piani di lavoro coinvolti: da quello strategico, a quello programmatico, gestionale e attuativo.

L'aspetto più delicato riguarda la "vision" a livello territoriale di questa annualità. Il percorso di Istruzione e Formazione Professionale, di fatto, si configura come un "3 (qualifica) + 1 (diploma professionale) + 1 (corso annuale)". Questa articolazione deve essere ben chiara alla *governance* territoriale, alle istituzioni formative promotrici, agli utenti del sistema (ragazzi e famiglie). Se salta la configurazione dello sviluppo verticale in discontinuità delle opportunità formative, per tappe successive, per accessi progressivi graduati sulla base delle propensioni, delle motivazioni e dei pre-requisiti personali necessari al successo formativo, l'intero percorso andrà, di fatto, a configurarsi come un quinquennio. Proprio per questo, contrariamente a quanto già si può rilevare nella terminologia utilizzata, sia in alcuni documenti programmatici o di lavoro, sia nelle rappresentazioni del sistema a fini orientativi, non è mai opportuno denominare il corso annuale come "quinto anno". Non è solo una questione puramente terminologica. Se il percorso si configura come quinquennale, potrebbero generarsi nell'utenza aspettative meccanicistiche di proseguimento, un po' come succede nell'istruzione. Vediamo alcuni possibili effetti perversi che potrebbero generarsi da un'impostazione strategico-programmatica poco attenta a una corretta "vision" del corso annuale:

- difficile sarà, soprattutto nel confronto con le famiglie, marcare il fatto che il diritto-dovere di istruzione e formazione si conclude, in questo specifico (sotto) sistema del secondo ciclo con il conseguimento della qualifica professionale. Nei territori, come il Trentino, nei quali l'offerta di quarti anni è ormai pressoché generalizzata per settori, diplomi e Centri di Formazione Professionale, e con l'aspettativa sempre più diffusa da parte della comunità di un "proseguimento di diritto" e in automatico, dal triennio all'anno di diploma professionale, tutte queste difficoltà sono già presenti nello snodo "passaggio terzo-quarto anno";
- significativi, in questa logica, potrebbero essere gli insuccessi formativi, in termini di superamento dell'esame di Stato, per molti frequentanti il corso annuale¹⁴. L'assenza di una qualità adeguata degli apprendimenti in esito al

¹⁴ L'esperienza della Regione Lombardia mostra che, mediamente, la percentuale di insuccesso complessivo (ragazzi che hanno abbandonato il corso, ragazzi non ammessi, ragazzi che non hanno superato l'esame di Stato) è attestata dentro un *range* che oscilla tra il 40 e il 50 per cento degli iscritti.

quarto anno, oltre che di una specifica motivazione e capacità di mettere a fuoco e gestire un progetto personale di crescita in questa direzione, è probabile che producano un'esperienza di corso annuale che rischia per molti di essere fallimentare;

- l'accesso ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale potrebbe essere, in questa prospettiva, sempre più motivato dal raggiungimento del traguardo finale, il conseguimento di un diploma quinquennale, e sempre meno guidato da una scelta orientativo-formativa guidata dal valore professionale della qualifica oppure del diploma professionale. Potrebbe, in tal senso, autogenerarsi, all'interno dello stesso sistema di Istruzione e Formazione Professionale una "gerarchia" dei titoli in uscita per valore d'uso correlato più a possibili orizzonti di carattere istruttivo che professionale. Ad esempio, il diploma quinquennale potrebbe essere collocato dai ragazzi e dalle famiglie al primo posto, perché consente l'accesso alle opportunità più "alte" di istruzione. Il diploma di quarto anno potrebbe, invece, perdere significato dal punto di vista della qualificazione tecnica che lo configura, diventando un mero "pezzo di carta" considerato necessario per poter accedere al corso annuale. Anche la qualifica professionale potrebbe subire, in termine di valore attribuito da famiglie e studenti, lo stesso destino del diploma professionale in esito al quarto anno, con messa in secondo piano del suo grande ed identitario valore in termini di inserimento qualificato nel mondo del lavoro. Questo ipotetico, ma non improbabile, scenario di deriva "scolastica" nella scelta e nell'approccio esperienziale al sistema di Istruzione e Formazione Professionale potrebbe mettere a disposizione della comunità quote crescenti di giovani con un diploma professionale quinquennale, magari conseguito anche con il punteggio minimo, ma deficitarie dal punto di vista della padronanza di effettivi elementi di qualificazione realmente spendibili nel lavoro. Il mondo produttivo, che storicamente utilizza il bacino dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il reclutamento sistematico di qualificati e diplomati, potrebbe trovarsi a fare i conti con un'offerta disponibile più di "titoli di carta che di competenze". Facile immaginare, di conseguenza, il probabile progressivo allontanamento del mondo delle imprese dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale, dopo decenni nei quali investimenti congiunti e interoperatività, da una parte e dall'altra dei mondi interessati, hanno consentito di elevare il ruolo di questo sistema da "croce rossa", in grado di recuperare e riabilitare alla formazione "giovani diversi e dispersi", a leva strategica per lo sviluppo e la competitività del capitale umano delle realtà, quali l'artigianato e della piccola impresa, più dinamiche, anche nelle turbolenze congiunturali.

Sono sufficienti questi macro-punti di riflessione per comprendere, più in generale, il rischio di annacquare, se non perdere, la specifica fisionomia e identità dell'Istruzione e Formazione Professionale. Nei sistemi territoriali nei quali è preponderante l'erogazione dell'offerta formativa in forma sussidiaria, l'assenza di una *governance* regionale attenta a questi rischi consentirà, quale effetto collaterale, il sostanziale ripristino nell'istruzione professionale dell'impianto curricolare connotativo la sperimentazione assistita "Progetto '92". Unica differenza, la tappa del diploma professionale del quarto anno. Un possibile, dunque, significativo ritorno al passato, ma di gran opportunità per l'attuale istruzione professionale quinquennale che, schiacciata tra l'istruzione tecnica e un'Istruzione e Formazione Professionale ricca in termini di opportunità ed a sistema, è alla disperata ricerca di una "nuova, cioè vecchia, identità".

Sicuramente questi rischi possono essere decisamente contenuti da una *governance* forte, attenta, capace di individuare strategie e modelli programmatico-attuativo, in grado di marcare in ogni scelta di assetto e di contenuto, relativa al corso annuale, il carattere identitario dell'Istruzione e Formazione Professionale. Inoltre, tenendo presente che la prospettiva di affrontare con successo percorsi di studio terziari (accademici e non), connotati da modelli di apprendimento diversi da quelli sperimentati dagli studenti nell'esperienza di Istruzione e Formazione Professionale, le pratiche educative/formative caratterizzanti i curricula dovrebbero mirare, come finalità fondamentale, a sviluppare la capacità di dirigere se stessi nello studio, nel proprio apprendimento culturale e professionale. In altri termini, tra le finalità specifiche del corso annuale, dovrebbe assumere un'importanza di primo piano soprattutto quella dell'imparare a imparare, quinta competenza chiave per l'apprendimento permanente del quadro europeo. Questo nella prospettiva di promuovere conoscenze, abilità e atteggiamenti a supporto: l'organizzazione del proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni; la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni; la ricerca, l'identificazione e la lettura delle opportunità disponibili, in termini di ulteriori occasioni di apprendimento, anche in chiave orientativa. Di qui, anche l'importanza di investimenti sulle risorse umane coinvolte, in primo luogo sui docenti che, in coerenza, dovrebbero essere messi nelle condizioni di assumere il ruolo di "guida all'apprendimento" più che di insegnante.

Sul fronte degli studenti e delle famiglie, è opportuno promuovere un'azione di educazione alle scelte intermedie e finali che sono richieste al discente lungo il percorso. Da questo punto di vista, sarà strategico, nell'eventualità dell'emergere *in itinere* di una personale prospettiva alla candidatura per l'esame di Stato, assicurare sistematici strumenti di accompagnamento e/o orientamento dello studente lungo tutta la sua esperienza triennale e di quarto anno. Nello

specifico, soprattutto il passaggio dal quarto anno al corso annuale dovrebbe essere accompagnato, attraverso momenti di riflessione critica e presa d'atto dei fattori dai quali può dipendere il successo formativo. È auspicabile un "filtro" non selettivo ma di supporto basato, ad esempio, sia su un giudizio orientativo vincolante da parte del consiglio di classe del quarto anno, sia sull'esito di eventuali prove o riscontri in grado di mettere in trasparenza la qualità effettiva delle acquisizioni in termini di pre-requisiti. Si potrebbe considerare, inoltre, la carriera scolastica pregressa (regolarità, atteggiamenti, impegno, ecc.), mentre obbligatoria dovrebbe essere la partecipazione attiva del "candidato al corso annuale" a un percorso di riflessione critica sulle motivazioni della scelta a proseguire la formazione, sulla tenuta e significatività del progetto di crescita personale e professionale, alla luce delle proprie potenzialità da mettere effettivamente in gioco, di nuove aspirazioni.